

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI “TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI. CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI” - RECEPIMENTO DELLA *PAYMENT ACCOUNT DIRECTIVE (PAD)*

Documento per la consultazione Dicembre 2018

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica alcune modifiche alle disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” (provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni).

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento, alla Banca d'Italia:

- qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC), in formato elettronico all'indirizzo ram@pec.bancaditalia.it; oppure*
- in forma cartacea all'indirizzo Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione I, via Nazionale 91, 00184, Roma. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it.*

Per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione, si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui le osservazioni, i commenti e le proposte si riferiscono.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano

pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima (la generica indicazione di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerata come richiesta di non divulgare i commenti). I contributi ricevuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

PREMESSA

Il documento che si sottopone a consultazione contiene modifiche alle Disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” (di seguito “Disposizioni”). Gli interventi proposti mirano ad adeguare le Disposizioni alle novità introdotte dalla Direttiva 2014/92/UE (*Payment Account Directive* – PAD), volte a *i*) aumentare la trasparenza e la comparabilità delle spese legate a un conto di pagamento (stimolando così la concorrenza tra gli intermediari); *ii*) facilitare il trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto; *iii*) favorire l’inclusione finanziaria, prevedendo l’obbligo di offrire un “conto di base” in capo ai prestatori di servizi di pagamento (“PSP”: *i.e.* banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e Poste Italiane Spa per le attività di bancoposta di cui al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144).

La direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, che ha introdotto il capo *II-ter* (“*Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento*”) nel titolo VI del Testo unico bancario (TUB). In attuazione del TUB, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Banca d’Italia hanno emanato proprie disposizioni (es. con riferimento al conto di base e al trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto).

Per completare il recepimento della PAD, con il presente intervento le Disposizioni vengono modificate con riguardo alla:

- documentazione relativa all’**informativa precontrattuale**;
- documentazione relativa all’**informativa periodica**;
- **terminologia impiegata nel Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori (allegato 4A)**.

1. Le modifiche alla disciplina dell’informativa precontrattuale e periodica

Per aumentare il livello di trasparenza delle condizioni contrattuali dei conti di pagamento e agevolare il confronto tra le offerte commerciali dei diversi PSP, la PAD ha introdotto due documenti – redatti secondo un formato *standard* adottato con regolamento della Commissione UE – per fornire ai consumatori alcune informazioni sia nella fase antecedente alla stipula del contratto (*Fee Information Document* – FID - Regolamento UE 2018/34), sia durante l’esecuzione del rapporto contrattuale (*Statement of fees* – SOF – Regolamento UE 2018/33).

In attuazione delle previsioni della PAD, il TUB (art. 126-*duodecies*) stabilisce che “*i prestatori di servizi di pagamento forniscono ai consumatori le informazioni precontrattuali e le comunicazioni periodiche relative al conto di pagamento, rispettivamente, attraverso un ‘Documento informativo sulle spese’ e un ‘Riepilogo delle spese’ in conformità alle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea [...]. Il Documento informativo sulle spese e il Riepilogo delle spese sono forniti insieme alle altre informazioni richieste per i conti di pagamento ai sensi dei capi I e II-bis secondo quanto previsto con disposizioni della Banca d’Italia*”.

Gli interventi oggetto della presente consultazione pubblica modificano le

Disposizioni per assicurare il corretto impiego da parte dei PSP del FID e del SOF, nonché per effettuare il necessario coordinamento della normativa europea con la preesistente disciplina nazionale in materia di informativa precontrattuale e periodica.

Con riferimento all'informativa precontrattuale (par. 1.1) e alle comunicazioni periodiche (par. 1.2), si è previsto che i nuovi documenti europei siano consegnati o messi a disposizione dai PSP assieme a quelli attualmente richiesti in base alle Disposizioni (*i.e.* foglio informativo e documento di sintesi per la fase antecedente alla stipula del contratto ed estratto conto per le comunicazioni periodiche). La scelta di operare un affiancamento dei documenti informativi europei (il cui impiego è imposto dalla PAD) a quelli nazionali già esistenti si giustifica con la volontà di assicurare che il patrimonio informativo messo a disposizione dei consumatori rimanga inalterato a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina: dato che il contenuto del FID e del SOF – non modificabile dai singoli Stati membri in quanto standardizzato a livello europeo – è limitato a una selezione di informazioni essenziali, l'eliminazione dei documenti nazionali avrebbe infatti potuto comportare una diminuzione del complessivo *set* informativo messo a disposizione del consumatore.

Per evitare la possibile sovrapposizione di informazioni contenute in una pluralità di documenti (FID, documento di sintesi e documento allegato al documento di sintesi; SOF e estratto conto) e consentire una implementazione graduale della disciplina, agli intermediari è riconosciuto un termine di 18 mesi dalla data prevista per l'applicazione delle Disposizioni per:

- a) espungere dai documenti nazionali le informazioni già presenti nel FID e nel SOF;
- b) far confluire nel documento di sintesi le informazioni contenute nel documento allegato allo stesso documento di sintesi.

Una volta effettuati gli adeguamenti previsti dalla nuova disciplina gli intermediari dovranno comunicare alla clientela, attraverso un'apposita informativa inserita nel documento di sintesi e nell'estratto conto, che il quadro completo delle condizioni economiche del rapporto risulta dalla lettura congiunta dei documenti italiani (documento di sintesi; estratto conto) e di quelli di derivazione europea (FID; SOF).

Sono poste in consultazione anche modifiche di mero adeguamento del testo, conseguenti all'introduzione del FID e del SOF (es. precisazioni in tema di ISC). Si illustrano di seguito i principali interventi operati sulle Disposizioni.

1.1 Modifiche in tema di informativa precontrattuale.

Si inserisce nella Sezione VI (“*Servizi di pagamento*”) un paragrafo 4.1.1-*bis* (“*Conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori*”). La norma, modellata sulla disposizione generale di cui al paragrafo 4.1.1 (“*Contratti quadro*”), prevede che nel caso di conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, i PSP mettano a disposizione del consumatore il foglio informativo e gli consegnino, in tempo utile prima della conclusione del contratto, il FID (“*Documento informativo sulle spese*”), contenente informazioni personalizzate. Le informazioni ulteriori, non indicate nel FID, sono riportate, alternativamente:

- i)* nel documento di sintesi. Per razionalizzare gli obblighi di consegna della

documentazione, le informazioni puntualmente indicate nel paragrafo 4.1.1 sono riportate direttamente nel documento di sintesi anziché in un documento a questo allegato. Lo stesso intervento è stato operato sulla previsione generale di cui al paragrafo 4.1.1;

ii) nella copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, il cui frontespizio è costituito dal Documento informativo sulle spese.

1.2 Modifiche in tema di comunicazioni periodiche

Si prevede, nell'ambito della Sezione IV (“*Comunicazioni alla clientela*”), paragrafo 3.2 (“*Comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di rapporti*”) che i PSP forniscano gratuitamente almeno una volta all'anno ai consumatori il SOF (“*Riepilogo delle spese*”), assieme a un estratto conto riportante ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto (es. movimentazioni) e a un documento di sintesi delle condizioni economiche applicabili al rapporto.

2. Le modifiche al Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori (allegato 4A) per recepire la terminologia standardizzata europea

Secondo quanto previsto dalla PAD, il Regolamento UE 2018/32 stabilisce una terminologia standardizzata relativa ai servizi collegati al conto di pagamento più rilevanti nella maggioranza degli Stati membri; l'utilizzo di una nomenclatura uniforme per designare il medesimo servizio intende consentire alla clientela un più agevole confronto delle condizioni economiche offerte dai diversi operatori. La direttiva prevede altresì che la terminologia stabilita dall'EBA sia recepita dagli Stati membri attraverso liste nazionali, definite in base alle caratteristiche e alle specificità dei diversi mercati. In attuazione della PAD, la lista nazionale italiana è stata pubblicata nel mese di aprile u.s. sul sito internet della Banca d'Italia ed è consultabile all'indirizzo:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/PAD_elenco_italiano.pdf

In base al TUB (articolo 126-*undecies*) i PSP sono tenuti a utilizzare la terminologia standardizzata di cui alla lista italiana nel FID e nel SOF, nei contratti e in ogni altra informazione e comunicazione resa ai consumatori.

Con il presente intervento, si procede pertanto ad adeguare il Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori (allegato 4A alle Disposizioni) per tenere conto della terminologia standardizzata.

* * *

Le modifiche alle Disposizioni che vengono poste in consultazione sono strettamente funzionali a dare attuazione alle previsioni della PAD in materia di informativa precontrattuale e periodica. In particolare, i documenti richiesti dalla normativa europea (cd. FID e SOF) – che hanno contenuto e struttura standardizzata non modificabile dagli Stati membri – vengono affiancati alla documentazione informativa prevista dal quadro normativo nazionale, il cui assetto rimane sostanzialmente inalterato.

La legge attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare norme soltanto per coordinare le nuove informazioni richieste dalla PAD con quelle già dovute in

base alla disciplina italiana; al momento non vi sono quindi spazi per interventi di più ampia portata, posto che le Disposizioni della Banca d'Italia devono dare attuazione alle norme di rango primario (Titolo VI del TUB) e alle disposizioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), che dettano la cornice di riferimento in materia.

La Banca d'Italia ritiene tuttavia necessario avviare una valutazione circa la complessiva adeguatezza dell'attuale disciplina dell'informativa alla clientela. Ad esito di questa riflessione - che includerà anche momenti di confronto con i rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e dell'industria bancaria e finanziaria nazionale - potrebbe quindi emergere l'opportunità di un più ampio intervento sulla documentazione di trasparenza, che dovrà trovare il supporto e il consenso delle Istituzioni competenti.

Di seguito, si sottopongono all'attenzione dei vari *stakeholder* alcune domande per acquisire primi elementi di valutazione:

1. Nella fase precontrattuale, la disciplina vigente prevede l'impiego di: *i*) documenti contenenti informazioni generali sulle condizioni economiche e contrattuali applicabili ai vari prodotti offerti (foglio informativo); *ii*) documenti personalizzati che riportano le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto con il singolo cliente (es., documento di sintesi; SECCI per il credito ai consumatori; PIES per il credito immobiliare ai consumatori).

Si ritiene che le informazioni generali contenute nel foglio informativo accrescano la conoscenza dei prodotti e la consapevolezza dei rischi da parte del cliente rispetto alle sole informazioni personalizzate? Potrebbero essere, in tutto o in parte, eliminate mantenendo le sole informazioni personalizzate?

2. Durante lo svolgimento del rapporto, la disciplina vigente prevede l'impiego di: *i*) un rendiconto (o estratto conto), che indica le movimentazioni, le somme addebitate e accreditate, il saldo (spese); *ii*) un documento di sintesi che riepiloga le condizioni applicate al rapporto, se queste sono state modificate.

Si ritiene che l'aggiornamento periodico sulle condizioni contrattuali vigenti rivesta una specifica utilità rispetto all'informativa sulle spese sostenute?

Si invitano i rispondenti alla consultazione, e in particolare le Associazioni dei consumatori, a fornire risposte e ogni altra informazione che consenta a questo Istituto di avviare una riflessione sulle modalità più efficaci di informativa alla clientela. Si precisa che queste risposte verranno valutate per avviare, come detto, una riflessione di più lungo termine. La tavola di resoconto della presente consultazione si limiterà a dar conto dei commenti che riguardano invece specificamente le modifiche alle disposizioni di vigilanza di seguito riportate.

Disclaimer

Gli interventi proposti sono effettuati sul testo vigente delle Disposizioni e quindi non tengono conto delle modifiche, oggetto di consultazione pubblica, alla disciplina sulla trasparenza dei servizi di pagamento (sezione VI), in attuazione della direttiva 2015/2366/UE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. *Payment Services Directive 2*, PSD2) e delle disposizioni del capo II-bis, titolo VI, del Testo Unico Bancario (TUB).

PROPOSTE DI MODIFICA

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI

SEZIONE I

[*Omissis*]

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- titolo VI del T.U., concernente la trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti;
- articoli 53, comma 1, lettera d), 67, comma 1, lettera d), 108, comma 1, del T.U., i quali prevedono che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo T.U.;
- articolo 114-*quinquies* 3, comma 1, del T.U., il quale dichiara applicabili agli Imel le disposizioni contenute nel titolo VI del medesimo T.U., in quanto compatibili;
- articolo 114-*quinquies* 2, comma 2, del T.U., il quale prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli Imel;
- articolo 114-*undecies* del T.U., il quale estende agli istituti di pagamento l'applicazione del titolo VI del medesimo T.U.;
- articolo 114-*quaterdecies*, comma 2, del T.U., il quale prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli istituti di pagamento;
- articolo 128-*decies* del T.U., il quale dichiara applicabili agli agenti in attività finanziaria, agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di Imel o istituti di pagamento comunitari e ai mediatori creditizi le norme del titolo VI del medesimo T.U., in quanto compatibili, e attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela;

-
- deliberazione del CICR del 2 agosto 1996, recante attuazione dell'articolo 53, comma 1, lett. d) del T.U. in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche, come modificata dalla deliberazione del 23 marzo 2004, n. 692;
 - deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, recante *Credito fondiario. Disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui*;
 - deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante *Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*, come modificata dal decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, recante *Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*;
 - decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, recante *Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*;
 - decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 30 giugno 2012, recante *Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo 117-bis del Testo unico bancario*;
 - decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 29 settembre 2016, recante *Disposizioni sul credito immobiliare ai consumatori*.

Si richiamano, inoltre:

- [Regolamento delegato \(UE\) 2018/32 della Commissione, del 28 settembre 2017, che integra la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione per la terminologia standardizzata dell'Unione per i servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento;](#)
- [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2018/33 della Commissione, del 28 settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;](#)
- [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2018/34 della Commissione, del 28 settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;](#)
- articolo 128-ter del T.U.;

-
- articolo 144 del T.U., che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza di norme contenute nel titolo VI del T.U.;
 - articolo 23, comma 4, del T.U.F., secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. non si applicano ai servizi e alle attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I, del T.U.F.; in ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U.;
 - decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, recante *Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni* e, in particolare, l'articolo 6-bis (*Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti*);
 - decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di commercio elettronico;
 - decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il Codice del Consumo;
 - decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante *Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE*;
 - decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante *Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE*;
 - decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, (convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), e in particolare, l'articolo 2, comma 5, in materia di mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale;
 - decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 36-bis;
 - decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, gli articoli 27, 27-bis e 28;
 - decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1-ter;
 - decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, e, in particolare, l'articolo 11-*quaterdecies* in materia di prestito vitalizio ipotecario;
 - decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2015, n. 226;
 - decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, *Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta*;

-
- deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, recante *Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni*;
 - decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio 2015, in materia di trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato;
 - [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2018, n. 70, in materia di conto di pagamento con caratteristiche di base.](#)
 - provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, recante *Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa*, e successive modifiche e integrazioni;
 - provvedimento della Banca d'Italia del 21 dicembre 2007, recante *Disposizioni relative al trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri dell'Ufficio italiano dei cambi*;
 - provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009, recante *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* e successive modificazioni;
 - regolamento dell'Isvap del 3 maggio 2012, n. 40, recante la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

[*Omissis*]

SEZIONE II

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

[*Omissis*]

7. Documento di sintesi

Ai contratti è unito un "documento di sintesi", che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio.

Il documento di sintesi dei servizi il cui foglio informativo è redatto secondo i modelli allegati alle presenti disposizioni riporta le condizioni economiche secondo lo stesso ordine seguito nel foglio informativo (1). Il documento di sintesi relativo ai contratti di conto corrente offerti ai consumatori non riporta l'ISC.

Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto (2); ne è parte integrante in presenza di un accordo delle parti in tal senso.

Se l'offerta di un'operazione o di un servizio non è in alcun modo personalizzabile, il foglio informativo e il documento di sintesi possono coincidere. In questo caso il frontespizio del contratto è costituito dal foglio informativo.

Per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto, il documento di sintesi riporta in calce il piano di ammortamento.

8. Indicatore sintetico di costo

8.1 *Conti correnti e conti di pagamento*

~~Gli intermediari il foglio informativo e l'estratto conto dei conti correnti destinati ai consumatori~~ riportano un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC), calcolato secondo le modalità previste dall'Allegato 5A:

- nel foglio informativo e nell'estratto conto dei conti correnti destinati ai consumatori;

(1) Nel caso di conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, gli intermediari, nel riportare le condizioni economiche secondo lo stesso ordine seguito nel foglio informativo, omettono le voci espunte dal documento di sintesi ai sensi della sezione VI, paragrafo 4.1.1-bis.

(2) Se il contratto ha la forma dell'atto pubblico, il documento di sintesi può non costituire il frontespizio, purché sia comunque accluso.

-
- nel [Documento informativo sulle spese dei conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori](#).

I profili di utilizzo riportati nell'Allegato 5A sono stati elaborati tenendo conto dei risultati di un'indagine statistica effettuata nel 2009; sono stati coinvolti l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) (1).

Ai fini del calcolo dell'ISC si distinguono tre tipologie di conti ~~correnti~~:

- 1) conti correnti [e di pagamento](#) con un sistema di tariffazione forfetario (c.d. "a pacchetto"), per i quali i profili di operatività tipo sono sei, individuati sulla base di variabili socio-demografiche (giovani; famiglie con operatività bassa; famiglie con operatività media; famiglie con operatività elevata; pensionati con operatività bassa; pensionati con operatività media);
- 2) conti [correnti e di pagamento](#) con un sistema di tariffazione a consumo (c.d. "ordinari"), per i quali il profilo è uno e fa riferimento a un'operatività tipo particolarmente bassa, coerente con la circostanza che questa tipologia di conti ~~correnti~~ è generalmente destinata a clienti che intendono utilizzarlo per esigenze molto specifiche, come tali non riconducibili a nessuno dei profili di operatività tipo individuati per le singole classi socio-demografiche sopra descritte (ad esempio, conti usati in via occasionale o discontinua in quanto il cliente è titolare di un altro conto ~~corrente~~, conti per l'addebito delle rate del mutuo);
- 3) conti [correnti e di pagamento](#) c.d. "in convenzione" (2), per i quali è previsto un regime particolare che tiene conto delle loro specificità.

Per i conti correnti [e i conti di pagamento](#) destinati ai consumatori gli intermediari sono tenuti a calcolare e indicare l'ISC, per ciascuno dei diversi profili (3):

- a) nel foglio informativo.

Per i conti ~~correnti~~-sub 1), se il contratto è destinato unicamente a uno o più profili determinati di clientela, il campo relativo ai profili ai quali esso non è destinato può essere riempito con la dicitura "non adatto". In questo caso, il foglio informativo riporta chiaramente nell'intestazione, sotto la denominazione del conto ~~corrente~~, l'indicazione dei profili ai quali esso è destinato.

Per i conti ~~correnti~~-sub 2), il foglio informativo riporta chiaramente nell'intestazione, sotto la denominazione del conto ~~corrente~~, la seguente indicazione: "Questo conto è particolarmente adatto per chi al momento dell'apertura del conto pensa di svolgere un numero bassissimo di operazioni

(1) I profili potranno essere aggiornati per tener conto di eventuali esigenze emerse dal loro uso concreto, anche in considerazione dell'evoluzione delle condizioni del mercato e delle modalità di utilizzo dei conti correnti.

(2) Per tali si intendono i conti ~~correnti~~-indirizzati a particolari categorie di clienti (es. dipendenti di enti pubblici ed enti privati), le cui condizioni sono negoziate collettivamente con la banca.

(3) Accanto a ciascun profilo andrà indicato tra parentesi il numero complessivo di operazioni ad esso associate secondo quanto previsto dall'Allegato 5A.

o non può stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che svolgerà.”;

b) [nel Documento informativo sulle spese, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento di esecuzione della Commissione europea n. 34/2018;](#)

b~~c~~) nell'estratto conto di fine anno inviato nell'ambito delle comunicazioni periodiche alla clientela secondo quanto previsto nella sezione IV, paragrafo 3.1.

Per le tipologie di conti *sub* 1) e 2) sono riportati gli ISC pubblicizzati sul foglio informativo dello stesso conto messo a disposizione della clientela alla data dell'invio (1), secondo lo schema indicato nell'Allegato 6.

L'ISC è valorizzato per ciascun profilo previsto dalle presenti disposizioni (Allegato 5A); se il contratto è destinato unicamente a uno o più profili determinati di clientela, il campo relativo ai profili ai quali esso non è destinato può essere riempito con la dicitura “non adatto”. In questo caso, il foglio informativo riporta chiaramente nell'intestazione, sotto la denominazione del conto ~~corrente~~, l'indicazione dei profili ai quali esso è destinato.

Per i conti ~~correnti~~-*sub* 3 (cd. “in convenzione”), gli intermediari possono optare per una delle seguenti alternative:

- 1) se le specifiche condizioni economiche previste dalla convenzione sono pubblicizzate con un apposito foglio informativo, trattare i conti in convenzione come i conti *sub* 1) per ogni aspetto indicato nelle presenti disposizioni (numero dei profili da calcolare e valorizzare, informazioni da fornire nel foglio informativo e nell'estratto conto di fine anno);
- 2) se, invece, le specifiche condizioni economiche previste dalla convenzione vengono negoziate su conti per i quali è già stato predisposto un foglio informativo (comprensivo, quindi, dei relativi ISC), riportare nell'estratto conto di fine anno, l'ISC – calcolato per ciascuno dei sei profili previsti per i conti *sub* 1) relativo al conto ~~corrente~~, offerto dall'intermediario ai consumatori, più conveniente per ciascuno di tali profili. In questi casi, invece dello schema indicato nell'Allegato 6, gli intermediari usano lo schema indicato nell'Allegato 6A. [Per i conti correnti](#), ~~N~~nel medesimo estratto conto, gli intermediari riportano in modo chiaro, alla fine del riepilogo delle spese, in luogo delle frasi indicate nella sezione IV, paragrafo 3.2., la seguente:

«Può confrontare il totale delle spese sostenute nell'anno con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel riquadro “Quanto costa un altro conto corrente”. Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non è il più adatto alle sue esigenze anche se si tratta di un conto in convenzione; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può andare in banca o su internet per verificare se ci sono offerte più convenienti per lei.»;

Nell'ambito delle procedure organizzative previste dal paragrafo 2 della sezione XI, gli intermediari garantiscono che gli addetti alla rete di vendita siano

(1) Se il prodotto non è più commercializzato, l'estratto conto riporta l'ISC calcolato tenendo conto delle modifiche alle condizioni economiche intervenute nei confronti della generalità dei clienti (senza considerare quelle relative alle condizioni oggetto di negoziazione individuale o praticate in base a convenzioni).

in grado di fornire ai consumatori che ne facciano richiesta – sia al momento dell’offerta sia in corso di rapporto – tutte le spiegazioni necessarie per comprendere il significato dell’ISC, la portata dei profili e le operazioni associate a ciascuno di essi. Informazioni sul contenuto dei profili dovranno essere disponibili anche sul sito internet della banca.

Inoltre, gli intermediari, nello svolgere la valutazione sull’opportunità di introdurre strumenti che consentano di verificare la coerenza tra il profilo del cliente e i prodotti allo stesso offerti (sezione XI, paragrafo 2), tengono conto dei profili indicati nel presente provvedimento.

[*Omissis*]

SEZIONE III
CONTRATTI

[*Omissis*]

3. Contenuto dei contratti

I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti all'intermediario, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla sezione IV (Comunicazioni alla clientela). Il contratto riporta tutte le condizioni applicate, incluse le condizioni generali di contratto.

Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi e [riportati](#) nei documenti di sintesi [e nei documenti informativi sulle spese](#) (1). La nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, vengono riportati il valore del parametro al momento della conclusione del contratto e le modalità di rilevazione dell'andamento di tale valore nel corso del rapporto.

La facoltà di modificare unilateralmente il contratto può essere convenuta secondo quanto previsto dall'articolo 118 del T.U.

Se alcuni degli elementi che concorrono a determinare il costo complessivo dell'operazione dipendono dalla quotazione di titoli o dall'andamento di valute ad una data futura ovvero non sono comunque individuati al momento della redazione del contratto, il contratto stesso deve indicare in ogni caso gli elementi per determinare le suddette componenti di costo. Se il contratto è stipulato in forma diversa da quella scritta, secondo quanto previsto dal paragrafo 2 della presente sezione, gli elementi di calcolo devono essere indicati, oltre che nei fogli informativi, anche nella comunicazione di conferma dell'operazione, ove prevista.

Con particolare riferimento ai tassi di interesse, si richiama quanto previsto ai sensi dell'art. 120 del T.U. Per i contratti di finanziamento, nell'indicazione del tasso rapportato su base annua non si tiene conto degli

(1) Nella suddetta ipotesi e nel caso in cui il contratto non indichi il tasso di interesse ovvero ogni altro prezzo e condizione praticati (inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora), si applicano: *a*) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; *b*) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

eventuali interessi di mora applicati sulle rate di rimborso non pagate alla scadenza.

I contratti relativi a operazioni di credito fondiario diverse da quelle disciplinate dall'articolo 120-ter del T.U. riportano, anche in allegato, uno o più esempi di applicazione della formula di calcolo del compenso onnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata, secondo le disposizioni dettate dal CICR con delibera del 9 febbraio 2000. I contratti prevedono, inoltre, che nessun altro onere può essere addebitato.

L'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 185/2008 prevede che le banche e gli altri intermediari che offrono mutui a tasso variabile garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale debbano anche offrire mutui della specie indicizzati al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della BCE, il cui tasso complessivo deve essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte (1).

Con riferimento alla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti si rinvia a quanto previsto dal decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 30 giugno 2012 (*Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'art. 117-bis del Testo unico bancario*).

[*Omissis*]

(1) La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritiene che nei casi in cui il tasso di politica monetaria non rappresenti in modo significativo il costo della provvista bancaria, lo *spread* praticato possa tenere conto del costo della copertura del rischio di tasso. Pertanto, i tassi offerti sui mutui indicizzati ai tassi di rifinanziamento principale della BCE non debbono necessariamente coincidere con quelli relativi ai mutui indicizzati a tassi di mercato (es. Euribor); gli *spread* non devono discostarsi in maniera rilevante e non giustificata dal differente costo della copertura del rischio di tasso.

SEZIONE IV

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

[*Omissis*]

3. Comunicazioni periodiche alla clientela

3.1 Disposizioni di carattere generale

Nei contratti di durata gli intermediari forniscono ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate (1).

In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

Salvo quanto previsto al paragrafo 3.2 per i conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, la comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni economiche. Le parti possono convenire una diversa periodicità per l'invio o la consegna del rendiconto e del documento di sintesi (2).

Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) indica, anche mediante voci sintetiche di costo, tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto.

Il documento di sintesi, datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al contratto (cfr. sezione II, paragrafo 7) e riporta le condizioni economiche in vigore (3). Le condizioni modificate rispetto alla comunicazione precedente sono riportate con una specifica evidenza grafica (ad esempio, attraverso l'uso del grassetto). Il documento di sintesi inviato con il rendiconto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta inoltre il numero complessivo delle variazioni intervenute nel corso dell'anno.

Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore per il cliente non superiore a euro 2.500.

(1) In relazione alle garanzie prestate e a quelle ricevute dall'intermediario, le comunicazioni periodiche contengono le informazioni rilevanti per lo svolgimento del rapporto di garanzia (ad esempio, l'ammontare dell'esposizione del debitore principale).

(2) Salvo quanto previsto dal paragrafo 3.2 per i conti correnti di clienti al dettaglio, se le parti hanno concordato l'invio o la consegna, su base inferiore all'anno, di documentazione idonea a soddisfare le esigenze informative proprie sia del rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) sia del documento di sintesi, non è necessario l'invio o la consegna di una comunicazione relativa all'intero anno.

(3) Qualora al contratto sia stato allegato il foglio informativo (cfr. sezione II, paragrafo 7), la numerazione del documento di sintesi comincia a partire dalla prima comunicazione successiva alla stipula del contratto.

Se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto alla comunicazione precedente, l'invio o la consegna del documento di sintesi possono essere omessi a condizione che:

- in qualsiasi momento del rapporto il cliente possa ottenere gratuitamente dall'intermediario copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore; l'invio o la consegna del documento di sintesi richiesto dal cliente sono effettuati tempestivamente o
- il cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche possa accedere al documento di sintesi aggiornato, in qualsiasi momento, tramite il sito web dell'intermediario o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Il contratto stabilisce le modalità di invio delle comunicazioni periodiche alla clientela e indica i costi connessi alle diverse tecniche utilizzate. Le modalità a disposizione della clientela includono sempre la forma cartacea e quella elettronica; esse consistono, in ogni caso, in supporti durevoli.

In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

L'offerta può prevedere la sola forma elettronica quando il contratto sia concluso con clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica.

In applicazione dell'articolo 127-*bis* del T.U.:

- le comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo e dal paragrafo 3.2 sono gratuite per il cliente se trasmesse con strumenti telematici;
- il contratto può prevedere a carico del cliente spese per le comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo e dal paragrafo 3.2 effettuate con strumenti diversi da quelli telematici, per quelle ulteriori o più frequenti rispetto a quanto previsto dalla presente sezione ovvero per quelle trasmesse con strumenti diversi rispetto a quanto previsto nel contratto. In questi casi le spese a carico del cliente sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dall'intermediario e sono quantificate in conformità di quanto stabilito dalla sezione XI, paragrafo 2 (1).

Se il contratto prevede l'impiego dello strumento informatico, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione dell'estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione (2).

(1) Con riguardo all'applicabilità della Sezione XI agli intermediari finanziari iscritti all'elenco generale di cui all'art. 106 o all'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U. anteriori alla riforma del Titolo V del T.U. resta fermo quanto previsto alla sezione XI, paragrafo 1, nota 1.

(2) Per ricezione si intende la possibilità per il cliente di accedere al contenuto della comunicazione.

Le comunicazioni periodiche informano altresì il cliente dell'esistenza di procedure - richieste dalla legge o introdotte in via di autoregolamentazione - che favoriscono la "portabilità" dei rapporti presso altro intermediario e fanno rinvio alle Guide previste dalla sezione II, paragrafo 2, ove previste per lo specifico rapporto cui la comunicazione si riferisce.

3.2 Comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di rapporti

Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto e il documento di sintesi sono inviati al cliente con periodicità annuale o, a sua scelta, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Negli estratti conto sono indicate le modalità di calcolo degli interessi.

Se il titolare di un conto corrente è un cliente al dettaglio, l'estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell'anno solare per la tenuta del conto corrente e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento (1); con separata evidenza sono riportati i costi sostenuti in relazione a eventuali affidamenti e sconfinamenti. In particolare, il riepilogo: riporta il numero delle operazioni effettuate, suddivise per categoria e comprende l'ammontare complessivo delle spese addebitate e quello parziale relativo a ciascun servizio. L'estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre nei contratti di conto corrente conclusi con consumatori riporta inoltre l'ISC pubblicizzato sul foglio informativo dello stesso conto messo a disposizione della clientela alla data dell'invio dell'estratto conto (2), secondo lo schema indicato negli Allegati 6 e 6A; esso richiama, inoltre, l'attenzione del consumatore sulla possibilità di confrontare il totale delle spese sostenute con l'ISC e invita il consumatore a verificare se vi sono servizi più adatti alle sue esigenze. A questi fini, le banche riportano in modo chiaro, alla fine del riepilogo, la frase seguente:

«Può confrontare il totale delle spese sostenute nell'anno con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel riquadro "Quanto costa il conto corrente".

Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non è il più adatto alle sue esigenze; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può andare in banca o su internet per verificare se ci sono offerte più convenienti per lei.»

[Ai consumatori titolari di un conto di pagamento \(3\), gli intermediari forniscono gratuitamente almeno una volta all'anno un documento denominato](#)

(1) Sono riportate, in particolare, le spese relative ai seguenti servizi: conto corrente (versamenti, incassi, prelievi, scritture, comunicazioni, ecc.), carta di debito, carta di credito, bonifico, affidamento, assegno, domiciliazione utenze, e ogni altro servizio che è stato commercializzato unitamente al conto corrente, nonché le spese addebitate al cliente per l'invio della documentazione.

(2) Se il prodotto non è più commercializzato, l'estratto conto riporta l'ISC calcolato tenendo conto delle modifiche alle condizioni economiche intervenute nei confronti della generalità dei clienti (senza considerare quelle relative alle condizioni oggetto di negoziazione individuale o praticate in base a convenzioni).

(3) [Ai sensi dell'articolo 126-decies del T.U., le disposizioni particolari relative ai conti di pagamento si applicano ai conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori che consentono almeno l'esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento.](#)

[“Riepilogo delle spese”, redatto in conformità al Regolamento UE 2018/33 del 28 settembre 2017. Gli intermediari forniscono altresì, con periodicità almeno annuale, un estratto conto riportante ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto \(es. movimentazioni\) e un documento di sintesi delle condizioni economiche applicabili al rapporto; l'estratto conto e il documento di sintesi non riportano le condizioni economiche contenute nel Riepilogo delle spese \(1\).](#)

Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a disposizione dei clienti l'estratto conto annuale e il documento di sintesi per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno presso la succursale in cui è intrattenuto il rapporto. Il documento di sintesi può essere omesso in assenza di variazione delle condizioni economiche rispetto alla comunicazione precedente.

Per i contratti di credito fondiario, le comunicazioni periodiche includono le modalità per l'estinzione anticipata e gli eventuali oneri connessi, riportati attraverso il compenso onnicomprensivo.

Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera 10.000 euro e non si registrano movimenti da oltre un anno. Entro il medesimo limite di 10.000 euro, le parti possono convenire di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito degli interessi).

[*Omissis*]

(1) [Gli intermediari comunicano alla clientela, attraverso un'apposita informativa inserita nel documento di sintesi e nell'estratto conto, che il quadro completo dell'andamento del rapporto risulta dalla lettura congiunta di questi due documenti e del Riepilogo delle spese.](#)

SEZIONE VI

SERVIZI DI PAGAMENTO

[*Omissis*]

4. Informazione precontrattuale

4.1 *Contratti quadro*

4.1.1 *Informazioni*

Prima della conclusione del contratto gli intermediari forniscono ai clienti almeno le seguenti informazioni:

- a) informazioni sull'intermediario (denominazione; indirizzo della sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta fuori sede, indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il cliente; indirizzo, anche di posta elettronica, o altro recapito al quale il cliente può rivolgersi per chiedere all'intermediario ulteriori informazioni; indicazione della vigilanza ed estremi dell'iscrizione nell'albo (1);
- b) informazioni sul servizio di pagamento (principali caratteristiche del servizio; dati o identificativo unico che il cliente deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente; forma e modalità per prestare e revocare il consenso all'esecuzione di un'operazione di pagamento; indicazione del momento in cui l'ordine di pagamento si considera ricevuto e dell'eventuale momento limite giornaliero oltre il quale gli ordini si reputano pervenuti nelle giornate successive, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; tempo massimo di esecuzione del servizio di pagamento; eventuali limiti di spesa applicabili in relazione all'utilizzo di determinati strumenti di pagamento;
- c) spese e tassi di interesse e di cambio (un elenco completo di tutte le spese, oneri e commissioni a carico del cliente e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci; indicazione dei tassi di interesse e di cambio eventualmente applicati oppure, se il contratto fa rinvio a tassi di interesse e di cambio di riferimento, indicazione del metodo di calcolo dell'interesse applicato, della data pertinente e dei parametri per determinare il tasso; nei casi consentiti, l'avvertenza che le modifiche al tasso di interesse o di cambio di riferimento si applicano senza preavviso e l'indicazione della frequenza e/o delle modalità con le quali l'intermediario deve comunicare al cliente le eventuali variazioni del tasso di interesse).
- d) comunicazioni (mezzi di comunicazione previsti per fornire informazioni o avvisi ai sensi della presente disciplina e del decreto legislativo 27 gennaio

(1) In caso di intermediario estero, vanno indicati l'autorità competente per l'esercizio della vigilanza e gli estremi dell'iscrizione nel registro pubblico del prestatore.

2010, n. 11, ivi compresi i requisiti tecnici dei dispositivi mediante i quali il cliente può effettuare e ricevere le comunicazioni; modalità e frequenza con cui le informazioni devono essere fornite; lingua o lingue in cui è concluso il contratto quadro e sono effettuate le comunicazioni nel corso del rapporto; diritto del cliente di ottenere, in qualsiasi momento del rapporto, copia del contratto quadro e del documento di sintesi aggiornato);

- e) misure di tutela e correttive (descrizione delle eventuali misure di sicurezza che il cliente è tenuto ad adottare nell'utilizzo degli strumenti di pagamento e delle modalità per comunicare all'intermediario l'avvenuto smarrimento, sottrazione o utilizzo indebito dello strumento di pagamento ovvero l'uso non autorizzato del medesimo; le eventuali condizioni in base alle quali l'intermediario si riserva il diritto di bloccare uno strumento di pagamento in conformità dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento, ivi comprese le informazioni sull'importo rimborsabile; modalità e termini entro i quali il cliente deve comunicare all'intermediario le operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto; responsabilità dell'intermediario per le operazioni di pagamento non autorizzate e per la mancata o inesatta esecuzione delle operazioni; condizioni per ottenere dall'intermediario il rimborso delle operazioni disposte, previa autorizzazione del pagatore, dal beneficiario o per il suo tramite; modalità e condizioni per ottenere il rimborso della moneta elettronica) (1);
- f) modifiche e recesso dal contratto quadro (indicazione che, qualora il contratto lo preveda, eventuali modifiche del contratto quadro o del documento di sintesi che ne costituisce il frontespizio si ritengono accettate dal cliente in assenza di un suo espresso rifiuto entro il termine previsto per la loro entrata in vigore; durata del contratto; diritto del cliente di recedere dal contratto quadro ed eventuali condizioni e modalità per l'esercizio del recesso ad opera delle parti in conformità dei paragrafi 5.2 e 5.3 della presente sezione);
- g) reclami e ricorsi (diritto applicabile al contratto quadro e/o autorità giudiziaria competente in relazione alle controversie nascenti da quest'ultimo; diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di promuovere ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario; informazioni sulle sanzioni amministrative applicabili per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento ai sensi del T.U. e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11).

Se solo uno degli intermediari coinvolti nell'esecuzione dell'operazione di pagamento è insediato nell'Unione Europea:

- tra le informazioni di cui alla lettera b) non è necessario includere i dati o l'identificativo unico; le altre informazioni relative ai tempi di ricezione

(1) Quando la moneta elettronica è emessa dalla Banca Centrale Europea, dalle banche centrali nazionali, dallo Stato Italiano, da altri Stati comunitari, dalle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali che agiscono in veste di pubblica autorità, è fornita solo l'informazione sulle modalità e sulle condizioni per ottenere il rimborso della moneta elettronica. L'informazione è resa prima che il cliente sia vincolato da un contratto o da un'offerta ed è inserita nel contratto. L'informativa precontrattuale può essere resa, invece che con le modalità previste dal presente paragrafo, con un apposito documento redatto su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

degli ordini e di esecuzione del servizio vanno indicate soltanto ove disponibili;

- tra le informazioni di cui alla lettera e), l'intermediario non è tenuto a indicare quelle relative alla responsabilità del pagatore o dell'intermediario, quelle concernenti modalità e termini entro i quali il cliente deve comunicare le operazioni non autorizzate o inesatte, quelle relative alle condizioni per ottenere il rimborso delle operazioni disposte dal beneficiario o per il suo tramite.

Salvo quanto previsto dal paragrafo 4.1.1-bis, Pper fornire le informazioni indicate nel presente paragrafo, gli intermediari:

- 1) mettono a disposizione dei clienti un "foglio informativo" contenente le sole informazioni richieste dalla sezione II, paragrafi 1 e 3;
- 2) consegnano al cliente, in tempo utile prima della conclusione del contratto, alternativamente:
 - i) un "documento di sintesi" redatto secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafi 1 e 7; le informazioni indicate nel presente paragrafo non richieste ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate nel documento di sintesi o in un documento allegato al documento di sintesi (1);
 - ii) copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, il cui frontespizio è costituito dal documento di sintesi redatto secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafi 1 e 7, che in questo caso costituisce parte integrante del contratto. Le informazioni indicate nel presente paragrafo non richieste nel documento di sintesi ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate nel contratto (2).

4.1.1-bis Conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori

Ai sensi dell'articolo 126-duodecies del T.U., nel caso di conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori (3), i prestatori di servizi di pagamento:

- mettono a disposizione dei consumatori un "foglio informativo" contenente le sole informazioni richieste dalla sezione II, paragrafi 1 e 3;
- forniscono, in tempo utile prima della conclusione del contratto, un documento denominato "Documento informativo sulle spese", redatto in conformità al Regolamento UE 2018/34 del 28 settembre 2017.

(1) Se l'offerta non è in alcun modo personalizzabile, il foglio informativo e il documento di sintesi possono coincidere. In questo caso, il documento di sintesi è quindi sostituito dal foglio informativo e le informazioni indicate nel presente paragrafo non richieste ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate in calce o in un documento allegato al foglio informativo documento di sintesi.

(2) Se il foglio informativo e il documento di sintesi coincidono, il frontespizio del contratto può essere costituito dal foglio informativo che è parte integrante del contratto.

(3) Il presente paragrafo si applica ai conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori che consentono almeno l'esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 126-decies del T.U.

Le condizioni riportate nel Documento informativo sulle spese sono personalizzate, secondo quanto previsto dal contratto. Le condizioni economiche non indicate nel Documento informativo sulle spese, sono riportate, alternativamente:

- i) in un “documento di sintesi” redatto secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafi 1 e 7, che non riporta le condizioni economiche contenute nel Documento informativo sulle spese; le ulteriori informazioni indicate nel paragrafo 4.1.1 sono riportate nel documento di sintesi (1) (2);
- ii) nella copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, il cui frontespizio è costituito dal Documento informativo sulle spese, che in questo caso costituisce parte integrante del contratto. Le condizioni economiche di cui al paragrafo 4.1.1 non indicate nel Documento informativo sulle spese sono riportate nel contratto.

4.1.2 *Tecniche di comunicazione a distanza*

Se, su richiesta del cliente, il contratto è concluso mediante una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di fornire i documenti previsti nel paragrafo 4.1.1, l'intermediario li fornisce al cliente subito dopo la conclusione del contratto.

Ai servizi e alle operazioni di pagamento disciplinati dalla presente sezione non si applicano gli articoli 67-*quinquies*, 67-*sexies*, comma 1, lettere a), b) e h), 67-*septies*, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-*octies*, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo.

4.1.3 *Singole operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro*

In aggiunta alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 4.1.1, per ogni singola operazione di pagamento disposta dal pagatore, su richiesta di quest'ultimo e prima dell'esecuzione dell'operazione, l'intermediario fornisce informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il pagatore deve corrispondere; in caso di pluralità di voci di costo, va data evidenza separata alle singole voci. Le informazioni sono fornite secondo le modalità previste dal contratto quadro.

(1) Gli intermediari comunicano alla clientela, attraverso un'apposita informativa inserita nel documento di sintesi, che il quadro completo delle condizioni economiche del rapporto risulta dalla lettura congiunta del documento di sintesi e del Documento informativo sulle spese.

(2) Si applica quanto previsto dal paragrafo 7 della sezione II, in base al quale il documento di sintesi dei servizi il cui foglio informativo è redatto secondo i modelli allegati alle presenti disposizioni riporta le condizioni economiche nello stesso ordine seguito nel foglio informativo. In questo caso, quindi, le informazioni previste dal paragrafo 4.1.1 non richieste ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate alla fine del documento di sintesi.

[*Omissis*]

6. Comunicazioni alla clientela

In qualsiasi momento del rapporto il cliente può ottenere dall'intermediario copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Per ogni operazione di pagamento eseguita, rientrante o meno in un contratto quadro, l'intermediario consegna (1) tempestivamente al pagatore e al beneficiario una ricevuta contenente rispettivamente le seguenti informazioni (2):

a) per il pagatore,

- un riferimento che gli consenta di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
- l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'addebito sul conto di pagamento del pagatore o in quella utilizzata per l'ordine di pagamento;
- tutte le spese a suo carico relative all'operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi che il pagatore deve corrispondere;
- se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l'importo dell'operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;
- la data valuta dell'addebito o la data di ricezione dell'ordine di pagamento;

b) per il beneficiario,

- un riferimento che gli consenta di individuare l'operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento;
- l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario;
- tutte le spese a suo carico relative all'operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi che il beneficiario deve corrispondere;
- se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l'importo dell'operazione di pagamento prima della conversione valutaria;

(1) Per le operazioni non rientranti in un contratto quadro l'intermediario può limitarsi a mettere a disposizione le informazioni anziché consegnarle al cliente.

(2) La ricevuta è consegnata o messa a disposizione:

a) del pagatore, dopo che l'importo di una singola operazione di pagamento è stato addebitato sul suo conto o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento o si tratta di operazioni non rientranti in un contratto quadro, dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento;

b) del beneficiario, dopo l'esecuzione dell'operazione.

— la data valuta dell'accredito.

Per le operazioni rientranti in un contratto quadro, quest'ultimo può prevedere che - in alternativa alla ricevuta - l'intermediario fornisca periodicamente le informazioni sopra indicate, rispettivamente al pagatore e al beneficiario, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente concordato. In questo caso l'informativa periodica è fornita almeno una volta al mese (1).

Restano fermi gli obblighi previsti dalla sezione IV per quanto riguarda la trasmissione alla clientela:

- a) del documento di sintesi, se i servizi di pagamento sono stati commercializzati unitamente al conto corrente (a meno che il documento di sintesi possa essere omesso secondo quanto previsto dal paragrafo 3 della sezione IV);
- b) dell'estratto conto per le operazioni di pagamento regolate in conto corrente, da integrare con le ulteriori informazioni richieste dal presente paragrafo (2);
- ~~b)c)~~ del Riepilogo delle spese per i conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, secondo quanto previsto nella sezione IV, paragrafo 3.2.

[*Omissis*]

(1) Per agevolare il cliente a monitorare nel continuo le condizioni applicabili al rapporto, l'intermediario può prevedere un'informativa periodica più ampia, che contenga anche le informazioni previste ai sensi dei paragrafi 1 e 3 della sezione IV.

(2) Quando l'estratto conto non include il dettaglio di tutte le operazioni di pagamento effettuate (ad es., nel caso di pagamenti eseguiti con carta di credito), l'informativa periodica sul servizio di pagamento è resa separatamente dal prestatore di quest'ultimo, nei casi e secondo le modalità previste dal presente paragrafo per le operazioni non regolate in conto corrente.

PROTOTIPO DI FOGLIO INFORMATIVO DEL CONTO CORRENTE OFFERTO A CONSUMATORI

Conto corrente NOME DEL CONTO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca XXXXXX (1)
 Via XXXXXXXXXXX - cap - città
 Tel.: XXXXXXXX – Fax: XXXXXXXX
 [email / sito internet]
 n° iscrizione albo / elenco della Banca d'Italia
 [Nel caso di offerta fuori sede] nome, indirizzo, telefono, email del soggetto che entra in contatto con il cliente
 [Nel caso di commercializzazione attraverso tecniche di comunicazione a distanza, questa sezione contiene tutte le informazioni previste dall'articolo 67-*quinquies* del Codice del consumo.]

CHE COS'È IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti o prelievi o di contante e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. [Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia [nome], che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 103.291,38 euro.]

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; chieda o si procuri il relativo foglio informativo (1-bis).

Per saperne di più:

La **Guida pratica al conto corrente**, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it [, sul sito della banca www.bancaxxx.it] [e presso tutte le filiali della banca].

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE “[inserire il nome del conto]”

Indicatore Sintetico di Costo (ISC)

PROFILO	SPORTELLLO	ONLINE

Oltre a questi costi vanno considerati [l'imposta di bollo di xxx obbligatoria per legge,] gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l'apertura del conto.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a xxx profili di operatività, meramente indicativi – stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti correnti privi di fido.

Per saperne di più: www.bancaditalia.it (collocazione nel sito).

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO (1.ter)

IPOTESI		

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto**, messi a disposizione dalla banca.

E' sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile **esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno**, riportato [nel Riepilogo delle spese e](#) nell'estratto conto, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.

VOCI DI COSTO			
SPESE FISSE	Tenuta del conto	Spese per l'apertura del conto	
		Canone annuo	
		Numero di operazioni incluse nel canone annuo	
	Gestione Liquidità	Canone annuo Numero di operazioni incluse nel canone annuo	
		Spese annue per conteggio interessi e competenze	
	Servizi di pagamento	Rilascio Canone annuo di una carta di debito nazionale (2) (2-bis)	
		Rilascio Canone annuo di una carta di debito internazionale (2) (2-bis)	
		Rilascio Canone annuo di una carta di credito (2-bis)	
		Rilascio Canone annuo di una carta multifunzione (2-bis)	
	Home Banking	Canone annuo per internet banking e phone banking	
SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione) (3)	
		Invio estratto conto (3)	
	Servizi	Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa banca in Italia	

		Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra banca in Italia	
		Bonifico – SEPA verso Italia e UE con addebito in € (3)	
		Bonifico – Extra SEPA (3-bis)	
		Domiciliazione utenze	

VOCI DI COSTO			
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Interessi creditori	Tasso creditore annuo nominale	
FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (3-bis)	
		Commissione onnicomprensiva (3- terbis)	
	Sconfinamenti extra-fido Sconfinamenti in assenza di fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (3- terbis) extra-fido	
		Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido (3- terbis)	
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido	
		Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido	
DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE	Contanti/ assegni circolari stessa banca		
	Assegni bancari stessa filiale		
	Assegni bancari altra filiale		
	Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia		
	Assegni bancari altri istituti		
	Vaglia e assegni postali		
<i>Area libera in cui la banca può riportare un massimo di 3 ulteriori voci, scelte in base a un criterio di significatività in relazione a: utilizzo da parte dello specifico target di clientela a cui il prodotto è destinato; totale delle commissioni percepite dalla banca; costi complessivi del prodotto per i clienti che lo hanno già sottoscritto.</i>			

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale [e sul sito internet della banca (www.....it)].

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

Spese € Tenuta del conto ([altre spese](#))

-

Euro ...

Remunerazione delle giacenze

-

Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico

-

Altro

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° giorni

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (indirizzo.....), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- ... [altre forme di tutela cui aderisce l'intermediario]

LEGENDA (4)

Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto.
Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del <u>fido/affidamento</u> . Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Fido e affidamento	<u>Contratto in base al quale la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.</u>
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido	<u>Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").</u> <u>a che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità.</u> <u>Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.</u>
Spesa per singola operazione non compresa nel canone	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Spese per invio estratto conto	Commissioni che la banca applica <u>per l'invio dell'ogni volta che invia un estratto conto, nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta del cliente secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.</u>
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso debitore annuo	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del

nominale	cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valute <u>sul</u> prelievo <u>di</u> <u>contante</u>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del <u>ritiro del contante dal proprio conto da parte del cliente prelievo</u> e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute <u>sul</u> versamento <u>di</u> <u>contante</u>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento <u>del contante nel proprio conto da parte del cliente</u> e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.

Note di redazione

(1) Nel presente documento Poste Italiane sostituisce, per l'attività di bancoposta, la voce "banca" con "Poste Italiane s.p.a."

(1-bis) Dizione da riportare solo se è valorizzato l'ISC per i profili di utilizzo "giovani", "famiglie con operatività bassa" o "pensionati con operatività bassa". Il paragrafo è omesso se il prodotto offerto è un conto di base.

(1-ter) Se la banca si avvale della facoltà di fornire le informazioni sull'apertura di credito con un documento separato, secondo quanto stabilito dalla sezione VII, in questa cornice è sufficiente riportare la dicitura:

"Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il documento *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori* [oppure: il documento informativo relativo all'apertura di credito].

È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito [sito della banca]."

(2) Ogni menzione della carta di debito deve essere accompagnata dal nome del circuito.

(2-bis) Nelle spese fisse per "rilascio" delle carte sono ricomprese sia le spese di emissione sia le spese di gestione delle carte.

(3) Indicare le modalità di esecuzione (sportello e/o online) e i rispettivi costi.

(3-bis) Per "bonifico – SEPA" si intende il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA. I paesi SEPA sono i paesi: a) dell'UE che appartengono all'area EURO; b) dell'UE che non appartengono all'area EURO ma effettuano pagamenti in euro (es. Regno Unito, Danimarca, etc.); c) extra UE che effettuano pagamenti in euro e hanno adottato gli schemi SEPA (es. San Marino, Liechtenstein).

(3-ter) Se la banca si avvale della facoltà di fornire le informazioni sull'apertura di credito con un documento separato, secondo quanto stabilito dalla sezione VII, il campo relativo a questa voce può essere valorizzato facendo riferimento a tale documento.

(4) Se, nelle parti libere del foglio informativo, la banca aggiunge voci che contengono termini non immediatamente comprensibili, è tenuta a spiegarli nella legenda.